DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI IN SCADENZA

Art. 12

Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari

All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Versione in vigore dal 30 ottobre 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza
Estremi	Decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-termini-legislativi-in-scadenza/art-12-disposizioni-in-materia-di-reclutamento-di-uditori-giudiziari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it